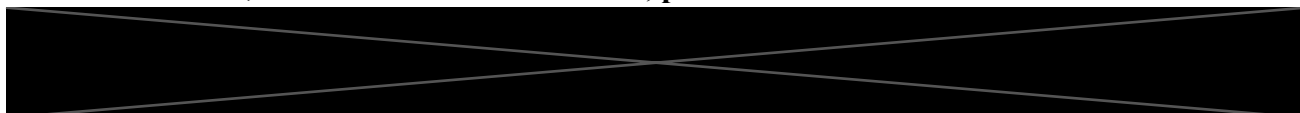


N. R.G. 18251/2026



Tribunale Ordinario di Torino
Settima Sezione Civile
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Visto il ricorso, iscritto a N. R.G. 18251/2026, promosso da:



Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Dughetti

Letto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha respinto la richiesta del richiedente come “ manifestamente infondata “;

Visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

Ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

Preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

Osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

Rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, sul presupposto che il ricorrente avrebbe formalizzato la domanda (come da modello C3) in data successiva al 12.6.2026;

Ritenuto che il richiamo e l'applicazione delle previsioni di cui al Regolamento UE 2024/1348 sia corretta, avuto riguardo alla data di formalizzazione della domanda di asilo;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

Ritenuto, in via preliminare, che la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato debba essere qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008, trattandosi di ricorso proposto avverso una decisione di manifesta infondatezza per la quale il regolamento esclude l'effetto sospensivo automatico;

Ritenuto che sussistano gravi e circostanziate ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi; invero, dal verbale di audizione emerge una specifica situazione di fatto, che coinvolge non solo la ricorrente, ma anche il coniuge, che impone ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a verificare l'effettiva riconducibilità della “ richiedente “ ad una specifica categoria di soggetti, “ le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 % “; in particolare merita un attento approfondimento quanto riferito circa l'interessamento del gruppo criminale armato all'attività professionale del coniuge della ricorrente e la circostanza del ricorso alle autorità statali per avere protezione, parrebbe senza alcun utile risultato.



Ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

PQM

Autorizza la ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito.

Ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio.

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
- **Dispone la trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva **ENTRO** i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

Dispone l'archiviazione del procedimento sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutivo

Fissa udienza al 2.12.2026 h. 14.15 Aula 12503 primo piano ingresso 15, avanti alla dott.ssa Dughetti

Torino, li 20/10/2026

**Il Giudice
Dughetti**

